

Concessioni di viaggio

L'accordo sulle concessioni di viaggio si era reso necessario per allineare la disciplina per i dirigenti a quanto previsto per il rimanente personale.

La forma "normale" di estinzione del rapporto di lavoro dei dirigenti, infatti, è la risoluzione consensuale che mal si adatta a quanto previsto dall'articolo 21 Contratto aziendale FS del 20 luglio 2012, disciplina che si applica anche ai dirigenti, in virtù del rinvio generale dell'articolo 27 del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Con il presente accordo si creano certezze per i colleghi in merito alle Concessioni di viaggio.

VERBALE DI ACCORDO

Tra le società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Assidifer - Federmanger, ritengono di effettuare congiuntamente la seguente ricognizione:

- Le parti concordano che l'attuale disciplina delle concessioni di viaggio per i dirigenti è regolata dall'articolo 21 del Contratto Aziendale FS del 20 luglio 2012, in virtù del rinvio previsto dall'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi sottoscritto fra Federmanager e Confindustria il 25 novembre 2009;
- L'articolo 21 del Contratto Aziendale FS del 20 luglio 2012 prevede testualmente che:

Nei confronti degli ex dipendenti in pensione delle Società del Gruppo la CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:

- 1. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenze di Società del Gruppo firmatarie del presente contratto;*
 - 2. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni, fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenuta e riconosciuta inabilità ai sensi di legge;*
 - 3. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamento per motivi disciplinari;*
 - 4. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziende ferroviarie concorrenti.*
- In considerazione del fatto che la tipicità del rapporto di lavoro dei dirigenti ha reso sempre più frequente l'estinzione del rapporto di lavoro anche nelle società del Gruppo FSI con ricorso a strumenti quali la risoluzione consensuale, disciplinata fra l'altro dall'accordo del luglio 2012 o anche la licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa;
 - Preso atto che l'attuale riforma previdenziale ha nella maggior parte dei casi drasticamente aumentato il tempo di attesa fra la perdita del posto di lavoro e la data in cui si ha diritto alla pensione, si essa anticipata o di vecchiaia;

le parti concordano quanto segue

1. Il dirigente che interrompe il rapporto di lavoro con le società del Gruppo FSI per motivi diversi da quelli disciplinari, acquisisce il diritto alle concessioni di viaggio secondo le regole previste nel contratto aziendale FS al momento in cui acquisisce il diritto alla pensione sia essa di vecchiaia o anticipata;
 2. Si ribadisce che l'ultimo rapporto di lavoro prima del pensionamento deve essere svolto con una società del Gruppo FS, pena la perdita delle concessioni stesse.
-